

Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.

TITOLO III

PROGETTI PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE E SOLIDALE

Art. 14

(Enti di servizio civile)

1. I progetti per il servizio civile regionale e solidale sono presentati da enti pubblici, enti e organizzazioni privati che possiedono i requisiti di cui all'articolo 3 della legge 64/2001, purché iscritti all'albo regionale degli enti di servizio civile.

1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.

(1)

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 40, L. R. 24/2009

Art. 15

(Requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti)

1. I requisiti di ammissione e di valutazione dei progetti sono definiti nel rispetto degli standard minimi definiti dalla normativa vigente in materia.

2. I progetti per il servizio civile solidale per i giovani di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), sono modulati su duecentoquaranta o trecentosessanta ore da svolgersi, rispettivamente, in modo intensivo entro i mesi estivi, oppure distribuiti nell'arco di un intero anno.

Art. 16

(Vigilanza e monitoraggio dei progetti di servizio civile)

- 1.** È fatto divieto di impiegare i volontari in sostituzione di personale, assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale svolgimento delle attività istituzionali dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
- 2.** La Regione, in raccordo con la struttura statale competente, verifica l'andamento e i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile.